

Codice DB1602

D.D. 7 maggio 2012, n. 182

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo "Competitivita' ed occupazione". Asse I Attivita' 1.1.3 'Innovazione e p.m.i.' - azione 'Aiuti alle imprese aggregate ai Poli di innovazione': Modifica del "Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni destinate ai servizi per la ricerca riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione" approvato con determinazione dirigenziale n. 395 del 15/12/2010 e smi.

Premesso che:

- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007, la Commissione Europea ha approvato il programma operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", periodo 2007/13, che assegna un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di € 426.119.322;
- con DGR n. 36-7053 dell'8 ottobre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della Commissione Europea del predetto POR FESR della Regione Piemonte e del relativo impegno a cofinanziare la pertinente quota a carico della Regione dell'importo di € 150.193.600; con la medesima deliberazione si è altresì istituito il Comitato di Sorveglianza del programma ai sensi dell'art. 63 del richiamato Regolamento generale sui Fondi strutturali – con le funzioni di verifica sulla realizzazione e sull'andamento del programma;
- richiamato il regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n 155).

Considerato che:

- con deliberazione n. 25-8735, assunta in data 5 maggio 2008 successivamente integrata con la deliberazioni n. 11-9281 del 28/7/2008 e n. 37-9622 del 15/9/2008, la Giunta regionale ha definito ruolo e compiti dei "Poli di innovazione" ed individuato i domini tecnologici ed applicativi per i quali attivare un unico Polo di Innovazione da affidare in gestione ad un unico soggetto gestore ;
- con DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 si sono definiti i contenuti generali della misura dei "Poli di innovazione", prevista nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) del Programma operativo regionale finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013;
- con la medesima deliberazione sopra richiamata si è altresì individuato, nella Direzione regionale alle Attività Produttive, la struttura responsabile dell'attuazione della misura ivi inclusa la predisposizione del bando finalizzato a sollecitare la presentazione di candidature per l'attivazione e gestione dei Poli;
- con determinazione dirigenziale n. 230 del 17/09/2008, il responsabile della Direzione Attività Produttive ha approvato il bando di accesso agli aiuti finalizzati alla costituzione, all'ampliamento ed al funzionamento dei "Poli di innovazione" nell'ambito della linea di attività I.1.2 del POR – FESR 2007/2013;
- con successive determinazioni dirigenziali sono stati individuati i Gestori dei 12 Poli di Innovazione;
- il sopra citato bando approvato con determinazione dirigenziale n. 230 del 17/09/2008 prevede che i soggetti aggregati ai Poli di Innovazione possano beneficiare di agevolazioni per attività connesse

alla ricerca e all'innovazione - fra cui l'acquisizione di servizi qualificati per l'innovazione - da attivarsi mediante apposite call infrannuali;
con determinazione dirigenziale n. 395 del 15/12/2010 è stato approvato il "Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni destinate ai Servizi per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione" ("Disciplinare Servizi") contenente in particolare le disposizioni riguardanti l'accessibilità - da parte dei soggetti aggregati ai Poli - alle agevolazioni afferenti l'acquisizione di Servizi qualificati per l'innovazione, da applicarsi alle call infrannuali che verranno attivate a far data dall'approvazione del suddetto Disciplinare Servizi;
con D.G.R. n. 22 - 2751 del 18/10/2011 la Giunta Regionale ha definito in ulteriori € 27.000.000,00 la dotazione programmatica da assegnare per il finanziamento del Terzo Programma annuale presentato dai Poli di Innovazione, per il finanziamento degli aiuti ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione per l'acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione (da attivarsi mediante apposite call infrannuali) e per il finanziamento degli interventi, afferenti il Secondo Programma annuale, collocati in lista di attesa.

Preso atto che:

visto l'approssimarsi della scadenza della P.O.R. FESR 2007/2013 è necessario modificare le disposizioni relative alle tipologie di servizi oggetto di agevolazione per la parte relativa alla durata delle attività oggetto del servizio finanziato;
sulla base dell'andamento delle precedenti call infrannuali risulta opportuno modificare alcune disposizioni relative sia al contenuto delle attività finanziabili che degli importi massimi di agevolazione, nonché alla procedura per la presentazione delle domande in un'ottica di speditezza e complessiva maggiore economicità del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
determina

di modificare il "Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni destinate ai Servizi per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione" approvato con determinazione dirigenziale n. 395 del 15/12/2010 sostituendone integralmente il testo con quello costituente l'allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013

	<p>Programma Operativo Regionale <i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1 Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività I.1.3 – Innovazione e PMI</p>
---	---	--

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DESTINATE AI
SERVIZI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
RISERVATE AI SOGGETTI AGGREGATI AI POLI DI INNOVAZIONE
(DISCIPLINARE SERVIZI)**

Testo contenente le modifiche apportate con determinazione dirigenziale n. 182/2012 di cui costituisce l'allegato A

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

▲ Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 (e s.m.i.) che definisce le modalità attuative dei Fondi.
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007 (d'ora in avanti: "Disciplina RSI").
- Regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155).
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore ('de minimis').
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag.6.

● Normativa statale:

- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
- Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
- Decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.

● Normativa regionale:

- Legge regionale n. 7/05 sul procedimento amministrativo.
- Legge Regionale n. 4/2006 che definisce i criteri e le linee generali per organizzare, promuovere e coordinare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione all'interno dello Spazio europeo della ricerca.

- Legge Regionale n. 34/2004 che individua quale obiettivo principale dell'attività programmatoria regionale in ambito di attività produttive la promozione e il miglioramento della competitività del sistema e l'attrattività del territorio anche attraverso significativi investimenti nella conoscenza e nell'innovazione.
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' che nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede un'attività (Attività I.1.2: Poli d'Innovazione) finalizzata a sostenere "... *network e strutture per organizzare e diffondere innovazione presso le p.m.i.*" con azioni che "si focalizzano sulla promozione del trasferimento di tecnologie, conoscenza e dell'offerta di servizi alle imprese".
- Delibera di Giunta regionale n. 25-8735 del 5 maggio 2008, successivamente integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 11-9281 del 28 luglio 2008 con le quali la Giunta ha individuato i domini tecnologici di competenza dei Poli e dei relativi territori di riferimento, e dalla Delibera di Giunta regionale n. 37-9622 del 15/9/2008 che ha modificato ed integrato i domini tecnologico-applicativi di competenza dei Poli.
- DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 con la quale la Giunta regionale ha definito i contenuti generali della misura d'intervento del P.O.R. per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di innovazione.
- DGR. n. 62 – 12774 del 07/12/09 con la quale la Giunta Regionale ha definito in ulteriori € 30.000.000,00 la dotazione programmatica da assegnare per l'anno 2010 ai Programmi annuali presentati dai soggetti Gestori per il finanziamento degli aiuti ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione.
- D.G.R. n. 22 – 2751 del 18/10/2011 la Giunta Regionale ha definito in ulteriori € 27.000.000,00 la dotazione programmatica da assegnare per il finanziamento del Terzo Programma annuale presentato dai Poli di Innovazione, per il finanziamento degli aiuti ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione per l'acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione (da attivarsi mediante apposite call infrannuali) e per il finanziamento degli interventi, afferenti il Secondo Programma annuale, collocati in lista di attesa.

2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DISCIPLINARE SERVIZI

Il presente Disciplinare Servizi è finalizzato a definire le regole e le procedure amministrative per l'accesso alle agevolazioni destinate ai servizi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (d'ora in poi: i servizi) riservate ai soggetti aggregati ai Poli di innovazione. E' suddiviso in due sezioni: nella prima sezione (Sezione I - Normativa Comune) sono indicate le disposizioni comuni relative alle tipologie di servizi specificati al paragrafo 3.3 'Iniziativa ammissibili'; nella seconda sezione (Sezione II – Schede relative alle tipologie di servizi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ammissibili a finanziamento) si trovano le schede descrittive delle tipologie di servizi ammissibili a finanziamento, insieme ad ulteriori regole e previsioni specifiche per ogni singola tipologia.

3. SEZIONE I – NORMATIVA COMUNE

3.1. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento dei servizi di cui al presente Disciplinare Servizi è prevista, a valere sulle risorse dell' "Attività I.1.3 – Innovazione e PMI" del POR FESR 2007-13, una dotazione finanziaria che verrà definita con apposita determinazione dirigenziale di approvazione del bando.

3.2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Individuazione dei Soggetti beneficiari.

Possono essere beneficiari dei finanziamenti di cui al presente Disciplinare Servizi esclusivamente le Piccole e Medie Imprese (Pmi) aggregate ai Poli di innovazione¹ con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento ed aventi i parametri dimensionali di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008. Le PMI possono concorrere singolarmente o in collaborazione con altre PMI. Sono altresì ammissibili i soggetti costituiti in forma di Consorzio a condizione che lo stesso abbia sede nella regione Piemonte, abbia dimensione di Pmi e sia destinatario ultimo dell'agevolazione.

Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà².

I soggetti Gestori non possono in nessun caso beneficiare dei contributi previsti dal presente Disciplinare Servizi.

2. Localizzazione dell'investimento

I servizi, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati e/o iscritti nella/alla unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che - in base a visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte S.p.A. - risulti attiva.

¹ I Poli di innovazione sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 25-8735 del 5/05/2008 come modificata e integrata dalla DGR n. 11-9281 del 28 luglio 2008 - localizzati sul territorio della Regione Piemonte.

² La definizione di "impresa in difficoltà" è contenuta nel par. 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e, con specifico riferimento ai contributi concessi ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 e s.m.i., la nozione di "impresa in difficoltà" è definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del medesimo regolamento.

3. Definizione di “effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto”, periodo di ammissibilità della spesa e termine di realizzazione dell’investimento.

Sono ammissibili a finanziamento i servizi le cui attività siano avviate successivamente alla data di trasmissione telematica della domanda³.

Ai fini del presente Disciplinare Servizi, l’attività si intende completamente realizzata alla data di trasmissione a Finpiemonte S.p.a da parte di tutti i beneficiari che partecipano al servizio della documentazione (tecnica e di spesa) attestante la completa realizzazione dell’intervento.

4. SEZIONE II – SCHEDE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE DI SERVIZI PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

II.0. REQUISITI DEL SOGGETTO FORNITORE

I Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione non possono essere fornitori dei servizi oggetto di domanda di finanziamento da parte delle imprese aggregate ai Poli di Innovazione, ad eccezione della tipologia di servizio di Technology Intelligence per la quale il soggetto Gestore potrà invece essere individuato quale fornitore.

Per i “*Servizi di gestione della proprietà intellettuale*”, “*Servizi di technology intelligence*”, “*Servizi di supporto all’ideazione e all’introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi*”, “*Servizi di supporto all’utilizzo del design*” i soggetti fornitori dovranno essere obbligatoriamente dotati – pena il respingimento della domanda - dei seguenti requisiti minimi:

- a. essere costituiti in forma di società di persone o di capitali da non meno di tre anni;
- b. aver acquisito un livello adeguato di specializzazione nelle discipline oggetto del servizio, comprovato da un fatturato (calcolato cumulativamente sugli ultimi tre esercizi finanziari) per attività analoghe a quelle oggetto della prestazione in questione d’importo non inferiore a 3 volte il costo della prestazione richiesta dall’impresa e da un fatturato aziendale complessivo (calcolato cumulativamente sugli ultimi tre esercizi finanziari) non inferiore a 6 volte il costo della prestazione richiesta.

Conseguentemente non saranno ammissibili – per le tipologie di servizi sopra indicate - le prestazioni rese da persone fisiche e/o da docenti/ricercatori che svolgano l’attività a titolo individuale e personale. I predetti requisiti non vengono tuttavia richiesti nel caso la prestazione sia resa da università e/o loro dipartimenti e da centri di ricerca pubblici.

Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui i servizi sopraindicati siano richiesti dalle “nuove imprese innovatrici”. In tutti i casi sono escluse le prestazioni rese da società che abbiano

³ Nel caso di attività di ricerca e sviluppo e innovazione la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se l’attività di ricerca e sviluppo e innovazione è già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali. Invece, per quanto riguarda gli aiuti concessi in “de minimis” ai fini del presente disciplinare o ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 l’avvio delle attività va inteso come primo fermo impegno ad ordinare beni materiali o immateriali ad attivare contratti di consulenza, di lavoro dipendente o parasubordinato.

partecipazioni o che siano in qualunque modo collegate all'impresa beneficiaria e viceversa.

II.0.1

MODALITA' DI EROGAZIONE

Per le tipologie di servizi per la ricerca e l'innovazione di cui ai paragrafi da II.1 a II.6 della presente Sotto-sezione, il contributo è erogato in una unica soluzione a seguito della presentazione e della verifica da parte di Finpiemonte S.p.A. della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili.

Per la procedura di rendicontazione delle spese sostenute per la fruizione dei servizi oggetto del finanziamento e per la relativa documentazione giustificativa da produrre si rimanda alla Guida alla rendicontazione dei costi connessa al Terzo Programma Annuale dei Poli di innovazione.

Per la sola tipologia "II.7 – Mobilità di personale qualificato nella ricerca e innovazione" il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato dietro rendicontazione delle relative spese ammissibili in base a stati di avanzamento lavoro corrispondenti a quote di spese ammissibili non inferiori al 20% del totale delle spese ammesse a contributo; l'ultima quota di contributo verrà erogata a conclusione dell'intervento (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

Le quote di contributo saranno erogate in misura proporzionale alle spese validate in itinere, non applicando le diverse percentuali di intensità di aiuto previste dal Disciplinare o dai Bandi. Il saldo verrà erogato a seguito della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nel rispetto delle intensità di aiuto previste.

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione dell'intervento.

II.1 SERVIZI DI GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Descrizione

I servizi di gestione della proprietà intellettuale sono finalizzati ad aiutare le imprese nella gestione della proprietà intellettuale, dalla decisione di adottare strumenti di tutela fino alla gestione strategica della proprietà intellettuale acquisita.

Sono individuate tre diverse componenti di servizio:

- a) attività preliminari alla decisione di adottare strumenti di tutela della proprietà intellettuale;
- b) attività di assistenza tecnico-giuridica sull'ottenimento e estensione della brevettazione;
- c) attività di supporto alla valorizzazione e consulenza tecnico-strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

2. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 10.000 euro per ogni impresa, per la sola componente di servizio a);
2. L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa, per le componenti di servizio b) e c);
3. il servizio dovrà avere una durata massima di 6 mesi per la componente di servizio di cui al punto a) e di 12 mesi per le componenti di servizio di cui ai punti b) e c), salvo eventuali proroghe che potranno essere richieste una e una sola volta e per un periodo massimo non superiore al 50% della durata originaria. La richiesta di proroga dovrà essere preventivamente sottoposta a Finpiemonte S.p.A. e sarà soggetta ad espressa autorizzazione.

3. Costi ammissibili

Componente di servizio a)	Spese Ammissibili	Oggetto della Consulenza	Base giuridica
<p>a) Attività preliminari alla decisione di adottare strumenti di tutela della proprietà intellettuale</p>	<p>1) Attività di consulenza esterna per:</p>	<p>1.1) identificazione e delimitazione del trovato e del perimetro di proteggibilità</p>	<p>Paragrafo 5.6 Disciplina RSI (2006/C 323/01)</p>
		<p>1.2) individuazione delle forme alternative possibili per la protezione</p>	
		<p>1.3) selezione della forma ritenuta più opportuna, anche in rapporto alla strategia di sfruttamento prescelta</p>	
		<p>1.4) verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la forma di protezione prescelta</p>	
		<p>1.5) eventuale studio del patent landscape e dei concorrenti, mediante tecniche di patent business intelligence</p>	
		<p>1.6) citation analysis, network analysis</p>	
		<p>1.7) valutazione dei rischi connessi con lo sfruttamento del trovato e, in particolar modo, della cosiddetta libertà di attuazione (freedom of operation)</p>	
		<p>1.8) conduzione di studi di scenario brevettuale e tecnologico</p>	
		<p>1.9) portfolio mining finalizzato alla decisione aziendale di abbandono o sfruttamento negoziale</p>	

Componente di servizio b)	Ambito	Spese Ammissibili	Base giuridica	Note
b) attività di assistenza tecnico-giuridica sull'ottenimento e estensione di diritti di proprietà intellettuale	1) Attività di assistenza tecnico – giuridica per l'ottenimento di brevetti europei/internazionali:	1.1) spese di consulenza	Paragrafo 5.6 Disciplina RSI (2006/C 323/01)	Il solo deposito del brevetto italiano ed il successivo attestato di brevetto da parte dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi non costituirà elemento sufficiente per l'erogazione del contributo; pertanto, i costi relativi al deposito del brevetto italiano saranno considerati ammissibili solo e soltanto qualora sostenuti per l'acquisizione di priorità sul brevetto europeo e/o internazionale ed unicamente a seguito dell'avvenuto deposito della domanda in estensione
		1.2) spese amministrative (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande)	Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis”	
		1.3) spese per traduzioni		
	2) Attività di assistenza tecnico – giuridica per l'estensione internazionale di un brevetto nazionale	2.1) spese di deposito ed espletamento della procedura di estensione	Paragrafo 5.6 Disciplina RSI (2006/C 323/01)	

Componente di servizio c)	Spese Ammissibili	Oggetto della Consulenza	Base giuridica
c) attività di supporto alla valorizzazione e consulenza tecnico-strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale	1) Attività di consulenza esterna per:	1.1) individuazione e implementazione delle migliori strategie di sfruttamento commerciale del portafoglio brevettuale (o di proprietà intellettuale in genere) di un'impresa	Paragrafo 5.6 Disciplina RSI (2006/C 323/01)
		1.2) difesa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti contro contraffazioni da parte di terzi, mediante azioni stragiudiziali, giudiziali, doganali	
		1.3) acquisizione di diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi (out-licensing), mediante azioni di marketing e conduzione delle fasi della negoziazione	
		1.4) cessione a terzi di diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'impresa mediante azioni di marketing e conduzione delle fasi della negoziazione	
		1.5) ottenimento di licenza d'uso su diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi (in-licensing)	
		1.6) acquisizione mediante cessione di diritti di proprietà intellettuale altrui	
		1.7) supporto nella partecipazione ai processi di standardizzazione e certificazione dei brevetti soggetti a standard tecnici	

II.2 SERVIZI DI TECHNOLOGY INTELLIGENCE

1. Descrizione

Sono servizi di analisi e monitoraggio degli scenari e delle opportunità tecnologiche rilevanti per le imprese con l'obiettivo di generare e valutare una serie di possibili soluzioni non convenzionali ed innovative da implementare a livello di prodotto e processo e fornire dunque alle imprese, anche in forma aggregata, un utile strumento per la pianificazione dei loro possibili obiettivi strategici di innovazione.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- a) attività di analisi dei processi/prodotti per la definizione di modelli funzionali per individuare in modo sistematico le potenzialità innovative dell'impresa nonché le migliori opportunità tecniche e tecnologiche, anche importate da altri settori industriali;
- b) ricostruzione dello stato dell'arte della tecnologia e della ricerca nelle aree tecnico-scientifiche pertinenti evidenziando quali soggetti abbiano investito e sviluppato nuova conoscenza in tecnologie di potenziale interesse per l'impresa e con quali risultati;
- c) definizione delle potenziali opportunità tecnologiche e delle linee guida per la successiva eventuale implementazione;
- d) valutazione delle soluzioni identificate attraverso analisi di opportunità e di rischio (SWOT) fino a definire le soluzioni a maggiore potenziale per una eventuale successiva implementazione;
- e) individuazione di possibili interlocutori qualificati per la fornitura delle tecnologie necessarie nelle successive eventuali fasi di progettazione di dettaglio, prototipazione e validazione;
- f) analisi di scenario e di prospezione tecnologica finalizzate a individuare le traiettorie di sviluppo tecnologico più promettenti.

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 150.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 20.000 euro per ogni soggetto).

Il servizio dovrà avere una durata massima di 6 mesi salvo eventuali proroghe che potranno essere richieste una e una sola volta e per un periodo massimo non superiore al 50% della durata originaria. La richiesta di proroga dovrà essere preventivamente sottoposta a Finpiemonte S.p.A. e sarà soggetta ad

espressa autorizzazione.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 26.

II.3 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'IDEAZIONE E ALL'INTRODUZIONE SUL MERCATO DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI.

1. Descrizione

Sono servizi finalizzati a supportare le imprese nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio e ridurre l'incertezza e il rischio associati alla introduzione di nuovi prodotti e servizi, in modo da aumentare la probabilità di successo di mercato.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- a. indagini di mercato qualitative e quantitative e metodi di previsione a lungo termine delle vendite;
- b. test di simulazione di mercato (SMT), finalizzati a stimare le potenzialità di un prodotto o servizio sul mercato, sulla base di un concept/product test o di una simulazione in ambiente controllato (è compreso lo sviluppo di sistemi di prototipazione virtuale per consentire alle aziende di testare il prodotto/servizio e sue varianti, ancora prima di aver realizzato un prototipo fisico);
- c. organizzazione e gestione di focus group.

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 150.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 20.000 euro per ogni soggetto).

Il servizio dovrà avere una durata massima di 6 mesi salvo eventuali proroghe che potranno essere richieste una e una sola volta e per una periodo massimo non superiore al 50% della durata originaria. La richiesta di proroga dovrà essere preventivamente sottoposta a Finpiemonte S.p.A. e sarà soggetta ad espressa autorizzazione.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008 ed in

particolare a norma dell'articolo 26.

II.4 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DEL DESIGN

1. Descrizione

Il servizio consiste in attività di analisi e consulenza finalizzate a promuovere e valorizzare l'uso strategico del design e della creatività nell'ambito dell'attività produttiva e innovativa delle imprese. Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- a. check-up finalizzati a proporre soluzioni personalizzate e innovative per l'applicazione del design nei processi produttivi, distributivi e comunicativi delle imprese (anche attraverso l'individuazione di collaboratori, designer e fornitori);
- b. ricerca di designer di supporto 'ad hoc', per il miglioramento delle qualità estetiche dei prodotti (product design) e della loro comunicazione (visual design) o della strategia aziendale (design management); analisi del marchio e suggerimenti per la gestione strategica del prodotto/servizio (dal packaging, al "visual", esclusa la creazione di brochure e cataloghi), o dello sviluppo della comunicazione aziendale (gestione del brand e dell'immagine dell'impresa).

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.

Il servizio dovrà avere una durata massima di 6 mesi salvo eventuali proroghe che potranno essere richieste una e una sola volta e per un periodo massimo non superiore al 50% della durata originaria. La richiesta di proroga dovrà essere preventivamente sottoposta a Finpiemonte S.p.A. e sarà soggetta ad espressa autorizzazione.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

II.5 SERVIZI PER IL SUPPORTO DI NUOVE IMPRESE INNOVATRICI

1. Descrizione

Sono servizi di assistenza e consulenza specialistica destinati al sostegno delle nuove imprese innovatrici.

Un'impresa si definisce nuova impresa innovatrice se:

1. è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto;
- e
2. le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio di attività consulenziale su:

1. business management e strategia di impresa;
2. pianificazione finanziaria e controllo di gestione;
3. aspetti legali, fiscali, contabili.

2. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili tutti i costi riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 75% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.

Il servizio dovrà avere una durata massima di 18 mesi salvo eventuali proroghe che potranno essere richieste una e una sola volta e per un periodo massimo non superiore a 3 mesi. La richiesta di proroga dovrà essere preventivamente sottoposta a Finpiemonte S.p.A. e sarà soggetta ad espressa autorizzazione.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.4 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

5. Connessione con le altre sezioni del Disciplinare Servizi

La piccola impresa innovatrice può richiedere tutti i servizi e le attività previste nei limiti descritti nelle sezioni precedenti: in tali casi la scelta del fornitore è ammissibile alle medesime condizioni di cui alla premessa della presente sezione II. In ogni caso il totale di contributo a fondo perduto cumulativamente concesso a valere su tutte le tipologie di servizi previste dal presente Disciplinare

Servizi e delle altre call riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione non potrà essere superiore a 400.000 euro. Finpiemonte S.p.A. verificherà in ogni caso che gli aiuti concessi alla piccola impresa innovatrice non superino i limiti imposti dal punto 5.4 della Disciplina RSI⁴.

6. Limitazioni alla fruibilità di tipologie di aiuto.

Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.

II.6 SERVIZI PER L'ACCESSO A RETI INTERNAZIONALI DELLA CONOSCENZA

1. Descrizione

Il servizio consiste nel supporto all'innovazione attraverso la messa a disposizione di strumenti – in termini sia di sistemi informatici e telematici sia di assistenza e consulenza specialistica – finalizzati a consentire l'accesso delle imprese a reti internazionali di conoscenza, secondo il paradigma dell'open innovation e del crowdsourcing, per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo.

2. Componenti di Servizio.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio che comprenderà l'accesso alle reti e l'attività di consulenza e assistenza specialistica in ordine ai seguenti aspetti:

1. formulazione e revisione dei problemi tecnologici da risolvere;
2. valutazione e selezione delle soluzioni proposte;
3. gestione degli aspetti legali connessi alla transazione, in particolare per quanto riguarda il trasferimento di IPR dai solutori alle imprese richiedenti;
4. traduzione e assistenza linguistica;
5. definizione del premio per i solutori.

3. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

4. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 75% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il costo standard del servizio definito con il fornitore unico individuato tramite gara pubblica in NineSigma_{sm} risulta pari a 12.000 euro cui corrisponde pertanto un contributo massimo è pari a

⁴ 1 milione di euro; 1,25 milioni di euro se piccola impresa innovatrice ubicata in aree cd. 87.3.c., ora 107.3.c TFUE.
Cfr. <http://www.regione.piemonte.it/industria/prov1.htm>

9.000 euro per ogni impresa. Il servizio dovrà avere una durata massima di 18 mesi salvo eventuali proroghe che potranno essere richieste una e una sola volta e per un periodo massimo non superiore a 3 mesi. La richiesta di proroga dovrà essere preventivamente sottoposta a Finpiemonte S.p.A. e sarà soggetta ad espressa autorizzazione.

Su richiesta di quest'ultima il contributo può essere erogato in due tranches:

- a. la prima, pari al 30% dei costi ammissibili, in anticipazione;
- b. la seconda, pari alla restante quota di costi ammissibili, è erogata a conclusione delle attività, previa rendicontazione e verifica finale.

5. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.6 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo innovazione (2006/C 323/01).

6. Modalità di scelta del fornitore del servizio

Il servizio sarà erogato da un unico fornitore dietro pagamento di un corrispettivo (da parte dei beneficiari del servizio). Il fornitore unico è stato individuato in NineSigma_{sm} mediante procedura ad evidenza pubblica.

I soggetti gestori avranno inoltre la possibilità di avvalersi di assistenza nell'attività di trasferimento di conoscenze e competenze che essi erogheranno direttamente alle imprese aggregate ai Poli di innovazione per facilitare l'utilizzo degli strumenti di accesso a reti internazionali di conoscenza. Tale servizio di assistenza potrà essere finanziato a beneficio dei soggetti Gestori sui fondi ad essi destinati.

II.7 SERVIZI PER LA MOBILITÀ DI PERSONALE QUALIFICATO NELLA RICERCA E INNOVAZIONE

1. Descrizione

Il servizio consiste nella messa a disposizione, presso le PMI aggregate ai poli, di personale qualificato in materia di ricerca e innovazione. Il servizio è declinato in due linee:

Linea A) Aiuti per la messa a disposizione⁵ di personale altamente qualificato presso PMI aggregate al Polo ai sensi della Disciplina Rsi.

Il servizio consiste nella messa a disposizione presso PMI di personale altamente qualificato⁶ da parte di un organismo di ricerca o di una grande impresa.

Il personale così individuato:

⁵ Ai fini della linea A) ed ai sensi della Disciplina RSI per "messa a disposizione" si intende: "l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro".

⁶ Personale altamente qualificato: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;

- a) non deve sostituire altro personale della PMI bensì essere assegnato a funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, consistente in attività di ricerca, sviluppo, innovazione;
- b) non deve aver mai collaborato precedentemente con la PMI richiedente il servizio o per società giuridicamente controllate dalla medesima;
- c) deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. L'acquisizione del personale può avvenire o tramite distacco o tramite assunzione.

Linea B) Aiuti per la messa a disposizione di personale qualificato nell'ambito della ricerca e innovazione presso le PMI aggregate al polo (de minimis).

Il servizio consiste nel distacco o nell'assunzione tramite contratto di lavoro subordinato o para-subordinato di personale qualificato⁷ ed operante nell'ambito della ricerca e dell'innovazione presso le PMI aggregate al polo di innovazione.

La risorsa individuata non deve sostituire altro personale dell'impresa bensì essere assegnato a funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, consistente in attività di ricerca, sviluppo, innovazione.

2. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a) costo del lavoro lordo (inclusi oneri sociali e contributivi a carico dell'azienda) relativo all'utilizzazione o all'assunzione del personale;
- b) eventuali spese per l'agenzia di collocamento;
- c) l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

Linea A)

L'agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto nel limite del 50% dei costi ammissibili. Il contributo massimo è pari a 30.000 euro per persona e per anno entro il tetto massimo di € 120.000 per impresa. Il servizio dovrà avere una durata massima di 2 anni non prorogabili.

Linea B)

L'agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto nel limite del 50% dei costi ammissibili. Il contributo massimo è pari a 30.000 euro per persona e per anno entro il tetto massimo di € 120.000 per impresa. Il servizio dovrà avere una durata massima di 2 anni non prorogabili.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Linea A)

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.7 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

⁷

Ai fini della presente linea B) è considerato personale qualificato il ricercatore, l'ingegnere, il progettista, il titolare di un diploma universitario, dotati di un'esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

Linea B)

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).